



Protocollo n. 17578 del 08/07/2024

Cimas Immobiliare s.r.l.
cimasimmobiliare@pec.impresecatania.it

Comune di Catania
 Sindaco
 Direzione Ecologia
 Direzione Manutenzione
 Direzione Lavori Pubblici
 Polizia Municipale
 Protezione Civile
comune.catania@pec.it

E p.c. **Procura Generale**
 presso la Corte di Appello di Catania
prot.pg.catania@giustiziacer.it

Prefettura di Catania
protocollo.prefect@pec.it

Ufficio del Genio Civile di Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
 del distretto idrografico della Sicilia
Sede

Responsabile Unico per la pubblicazione
 sul sito dell’Autorità di Bacino
Sede

Oggetto: ORDINANZA di rimessa in pristino dei luoghi per infrazioni al “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904 relativa alla realizzazione delle gabbionate poste lungo il Vallone Acquicella identificato in Catasto - nel tratto in questione - al foglio 29 p.la 3096, al confine sud-ovest del lotto di terreno sito a Catania, via Palermo n. 634, di proprietà della Ditta CIMAS IMMOBILARE s.r.l..

Premesso che:

- con messaggio pec acquisito al **prot. n. 9529/AdB del 19/04/2023** è stata richiesta l’autorizzazione idraulica ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sulle opere relative alla realizzazione di un parcheggio a raso ubicato in via Palermo n. 634 al confine con corso d’acqua Vallone Acquicella;
- nell’ambito dell’esame istruttorio documentale emergeva il profilo asimmetrico del Vallone Acquicella, lungo il quale si sviluppa il parcheggio, determinato dalla presenza di due file di gabbionate in pietra lavica poste al

di sopra dell'argine sinistro del corso d'acqua, evidenziandosi così la modifica dell'assetto morfologico del margine sud-occidentale del sito destinato a parcheggio per come dimostrato dagli stessi elaborati di progetto in cui, in prossimità del Vallone, i punti quotati del rilievo indicano un'altezza superiore al metro rispetto alla base cartografica di riferimento;

- con nota **prot. 14965** del **15/06/2023** questa Autorità di Bacino, nel comunicare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 per la porzione delle opere che ricadevano all'interno della fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, precisava, al contempo, in mancanza dello specifico riscontro autorizzativo, la riserva a disporre la totale rimessa in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 378 della legge 20/03/1865 n. 2248 All. f), così come modificato dall'art. 1 del R.D. n. 1688 del 19/11/1921;
- con nota **prot. 1541** del **22/01/2024** la ditta CIMAS IMMOBILIARE s.r.l., nel dissentire in merito alla qualificazione del Vallone Acquicella, in riferimento agli aspetti autorizzatori delle gabbionate, rappresentava che le attività antropiche furono realizzate in ottemperanza all'autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile con prot. 58044 del 07/08/2015 pos. 114256 e che il rilievo si attesta, con una scala di maggior dettaglio, alla planimetria CTR scala 1:2000;
- con nota **prot. 3807** del **15/02/2024**, nel riscontrare le osservazioni della ditta, che al contempo presentava una nuova configurazione in arretramento rispetto all'argine del corso, si evidenziava che il riscontro autorizzativo atteneva esclusivamente ai profili normati dalla L. n. 64/1974 e non a quelli idraulici di cui al R.D. n. 523/1904; in considerazione di quanto precisato, l'Autorità di Bacino ribadiva che in assenza di riscontro autorizzativo ai sensi del suddetto decreto si sarebbe disposta la totale rimessa in pristino dei luoghi ai sensi di legge dando informazione del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7 del 21/05/2019;
- in riscontro al suddetto preavviso non venivano prodotte specifiche osservazioni bensì, con ricorso giurisdizionale del 15/04/2024 proposto presso il T.A.R. per la Sicilia – Sez. di Catania, la ditta CIMAS IMMOBILIARE s.r.l. ha richiesto l'annullamento della nota **prot. n. 3807 del 15/02/2024** (preavviso di diniego ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019) confermando di fatto le posizioni già manifestate nella corrispondenza istruttoria circa la classificazione pubblica delle acque del Vallone Acquicella senza nulla precisare e/o documentare in riferimento al richiesto riscontro autorizzativo idraulico per la realizzazione delle gabbionate;

Richiamata l'ordinanza AdB prot. n. 17542 del 08/07/2024 relativa alla porzione delle stesse gabbionate che si sviluppano sulla limitrofa particella n. 3097 e alla quale la porzione oggetto della presente ordinanza è connessa, si evidenzia che:

- la società ricorrente risulta proprietaria, in territorio di Catania, di un ampio appezzamento di terreno identificato delimitato a nord-est da Via Palermo ed a sud-ovest dall'alveo del Vallone Acquicella;
- il corso d'acqua interessato ed il reticolo ad esso afferente sono esattamente individuati nella corrispondenza istruttoria. Nello specifico, il corso d'acqua - denominato "*Vallone Annunziatella*" - scorre su aree demaniali in contrada Mezzocampo nel territorio di Misterbianco, dalla confluenza del ramo proveniente da contrada Milicia in un unico ramo assume - in continuità idraulica - la denominazione di "*Vallone Acquicella*" in prossimità del limite comunale; in corrispondenza del rilevato stradale dell'arteria viaria che fa da innesto alla tangenziale, l'alveo del corso d'acqua è tombinato, quindi riaffiora in superficie all'inizio di Via Palermo (nel tratto che attraversa il fondo di proprietà della Società ricorrente, il corso d'acqua è identificato catastalmente al Foglio 29 particella 3096) e per circa 1.200 m scorre su terreni privati fino all'attraversamento di Via Luigi Cremona, dove poi riprende a scorrere su terreni demaniali;
- il *Vallone Acquicella* è censito al n. 295 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania così come già a suo tempo confermato con nota dell'AdB prot. 4523 del 15/03/2022 in riscontro della richiesta di informazioni acquisita al prot. 2235 del 10/02/2022;
- negli stessi elaborati relativi alla regolarizzazione delle gabbionate, acquisiti al prot. n. 29833/AdB del 07/12/2023 e prot. n. 2922/AdB del 06/02/2024, "*Tav.1 - Progetto Genio Civile 2023, Tav.2 - Progetto Genio Civile 2023, Tavola Muro di sostegno a gabbioni 2015 e Parere G.C. 2015*", è indicato il corso d'acqua come "*Torrente Acquicella*" (CTR) o "*Canale Acquicella*" (Tavole grafiche dello stato di fatto)

evidenziando le attività edilizie e/o opere edilizie già realizzate all'interno della fascia di rispetto di m 10 dall'indicato corso e prive dello specifico nulla osta idraulico rilasciato ai sensi di R.D n. 523/1904;

- le opere edilizie già oggetto dell'autorizzazione del Genio Civile prot. 58044 del 07/08/2024 - solo ai sensi della L. n. 64/74 - consistevano in due file di gabbionate che, oltre ad essere realizzate nella fascia di rispetto di 10 m, in contrasto con i contenuti degli art. 93 e 96, lettera f.) del R.D. n. 523/1904, determinavano un innalzamento della quota terreno di 2 metri rispetto alla sommità del muro d'argine in sinistra idraulica del canale, con conseguente modifica del profilo topografico del sito;
- con riferimento alla competenza sul corso d'acqua, dal Regio Decreto 2 agosto 1938 *"Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15/11/1938, il *"Vallone Acquicella"* dalla foce alle origini risulta inserito al n. 295 di tale elenco dei corsi d'acqua pubblica;
- inoltre, la Legge 36/1994, art. 1 - modificato dall'art. 144 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 - precisa che sono pubbliche *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo"*, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno negli elenchi delle acque pubbliche, ed anche dalla loro attitudine o meno ad usi di pubblico generale interesse;
- riguardo le gabbionate in pietra lavica sull'argine sinistro del Vallone Acquicella e la modifica dell'assetto morfologico e delle pendenze del terreno nelle fasce di pertinenza fluviale, delle quali si chiedeva un riscontro autorizzativo, si conferma che il parere del Genio Civile di Catania prot. n. 58044 del 07/08/2015 è stato espresso sulle strutture progettate solo ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 e del D.M. 14/01/2008 (NORMATIVA SISMICA); nessun cenno è stato fatto al R.D. n. 523 del 1904, anzi detto parere si conclude facendo *salvi ogni altra disposizione di legge, vincoli, nulla osta, pareri ed autorizzazioni necessari per l'esecuzione delle opere*, sebbene alla data del citato parere, il Genio Civile era competente anche per gli aspetti relativi al R.D. n. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- Considerato che:
 - le gabbionate realizzate sull'argine in sinistra idraulica del *Vallone Acquicella* in corrispondenza della p.la 3096 impegnano la fascia di rispetto di 10 metri in contrasto con i contenuti degli art. 93 e 96, lettera f.) del R.D. n. 523/1904;
 - la realizzazione delle opere ha determinato un innalzamento della quota sommitale dell'argine sinistro di almeno due metri, modificando conseguentemente il profilo topografico del sito in argomento con evidente asimmetria rispetto alla sponda destra;
 - che per la realizzazione dell'opera non risulta rilasciato alcun parere ai sensi del R.D. 523/1904;
- vista la legge regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile della Regione;
- vista la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- considerato che il *Vallone Acquicella*, che risulta iscritto nell'elenco ufficiale delle Acque Pubbliche della provincia di Catania al n. 295, è soggetto alle disposizioni di cui al R.D. n. 523/1904, per cui qualunque opera che interessa l'alveo e le aree di pertinenza dello stesso deve essere autorizzata ai sensi del sopracitato disposto normativo;
- visto l'art. 1 della Legge 36/1994, modificato dall'art. 144 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006, in cui si precisa

che sono pubbliche “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo”, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno negli elenchi delle acque pubbliche, ed anche dalla loro attitudine o meno ad usi di pubblico generale interesse;

- visto il *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie”* di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904;
- visto l’art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f, così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921;
- ritenuto di confermare contenuto e motivazioni del preavviso **prot. 3807 del 15/02/2024**;

ORDINA

a CIMAS IMMOBILIARE s.r.l., ai sensi dell’art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f) così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921, entro 30 giorni dalla notifica della presente:

- **la rimozione delle gabbionate realizzate in violazione delle disposizioni di cui al TU n. 523/1904;**
- **l’immediato ripristino delle condizioni ex ante la realizzazione delle gabbionate sulle sponde del Vallone Acquicella individuato catastalmente al foglio 29 p.lla 3096 al fine di rideterminare l’originario profilo topografico in prossimità dell’argine del Vallone e le originarie condizioni di deflusso delle acque meteoriche verso il Vallone Acquicella.**

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero ricorso gerarchico al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii..

Il Sindaco del Comune di Catania, nella qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 15 della Legge 225/1992, nelle more, avrà cura di attivare tutte le procedure per la tutela della privata e pubblica incolumità, specie in occasione degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramati dalla protezione civile.

Il provvedimento viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità.

Il Funzionario Direttivo

Giuseppe Rago

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo